

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

- Art.1 E'obbligo di tutti i Soci l'osservanza e il rispetto dello Statuto Sociale e dei Regolamenti Interni,ogni mancanza è punita ai sensi e nello spirito dello Statuto.
- Art.2 I Soci effettivi che vengono meno agli obblighi statutari sono giudicati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.19 dello Statuto.
- Art.3 Le infrazioni commesse dagli Atleti sono giudicate dalla Commissione Tecnica della Società,la quale decide in autonomia i provvedimenti da adottare nello spirito del presente regolamento.
- L'Atleta inquisito ha diritto all'autodifesa purchè in regola con quanto stabilito all'art.16 dello Statuto.
- Art.4 L'operato della Commissione Tecnica in sede giudicante è insindacabile e non sono previsti ricorsi in seconda istanza.
- Art.5 L'Atleta deve rispettare il programma di lavoro fornitogli dal proprio allenatore o istruttore,deve limitare al massimo le assenze ed i ritardi agli allenamenti.
- Qualora per ragioni di forza maggiore egli dovesse assentarsi o giungere in ritardo ne deve fornire giustificazione alla Commissione Tecnica.
- Art.6 Gli atleti devono mantenere un contegno di riguardo nei confronti dei compagni,degli allenatori,dei dirigenti,del pubblico e del personale dell'impianto natatorio sia durante le ore previste per gli allenamenti,che nelle manifestazioni a cui partecipano.

Art.7 Gli Atleti colpevoli del mancato rispetto di quanto previsto agli art.5 e 6 sono deferiti alla Commissione Tecnica per il giudizio.

La Commissione Tecnica si riunisce entro 3 giorni per l'adozione dei provvedimenti.

Art.8 Il giudizio deve sempre essere motivato e commisurato alla gravità della infrazione commessa, la Commissione giudicante opera nel rispetto di questo principio secondo la seguente procedura di giudizio :

- a) Diffida verbale ;
- b) Diffida scritta ;
- c) Esclusione dalla attività agonistica con l'obbligo a continuare gli allenamenti ;
- d) Squalifica per almeno una seduta di allenamento ;
- e) Deferimento al Consiglio Direttivo per il provvedimento di espulsione dalla Società;

Per quanto riguarda la punizione prevista al punto c essa è a discrezione della Commissione Tecnica che può liberamente fissarne il periodo purchè questo non superi le 2 settimane.

Gli atleti recidivi che hanno accumulato almeno 3 diffide scritte per la stessa infrazione, anche se non continuative, sono automaticamente posti fuori squadra in attesa del giudizio.

Art.9 Ogni atleta deve esimersi dal provocare danni alle cose o alle strutture degli impianti natatori di cui è ospite;

La Società ha il diritto di rivalersi verso gli atleti resisi volutamente colpevoli di danno.

In ogni caso l'atleta colpevole viene perseguito sul piano disciplinare secondo quanto stabilito all'art.8 punto a e b.

Art.10 Gli Atleti convocati alle manifestazioni sportive e non in grado di parteciparvi sono tenuti a fornirne spiegazione alla Commissione Tecnica onde consentire la eventuale sostituzione.

Ogni infrazione a tale norma comporta l'immediato deferimento alla Commissione Tecnica per il giudizio.

Data la gravità della medesima l'atleta viene giudicato ai sensi dell'art.8 lettere c e d.

Art.11 Gli atleti devono portare il massimo rispetto per i beni della Società che essi hanno in dotazione.

La divisa sociale è di proprietà dell'ASTI NUOTO e dovrà essere indossata solo nelle occasioni ufficiali.

La Società ASTI NUOTO si riserva di rivalersi nei confronti di tutti coloro che non rispettassero tal norma.

Art.12 Nel caso di infrazioni gravi e/o ripetute, tali da ledere i principi statutari l'atleta viene deferito alla Commissione Tecnica e da questa al Consiglio Direttivo per l'adozione del provvedimento di espulsione.

Il provvedimento è valido con il voto a favore di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio.

Qualora l'atleta inquisito risultasse figlio di un consigliere in carica, il medesimo non potrà partecipare alla votazione finale.

Art.13 La Commissione Tecnica in sede di giudizio è affiancata dal Segretario della Società, il quale cura la stesura del verbale e provvede alla notifica scritta agli interessati dei provvedimenti presi.

Il Segretario in tale sede non ha diritto di voto.

Art.14 Il presente regolamento ha validità immediata ed ogni modifica proposta può essere inserita con il voto favorevole dei 2/3 i componenti del Consiglio Direttivo.

Regolamento approvato in data 15.10.81 dal Consiglio Direttivo ASTI
NUOTO

IL PRESIDENTE